ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto RILASCIO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER

UTILIZZO IGIENICO ED ASSIMILATI DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI CAORSO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LOMA

S.R.L.. PROCEDIMENTO PC15A0033.

n. DET-AMB-2018-1623 del 05/04/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-1650 del 29/03/2018

Determinazione dirigenziale

Struttura adottante Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque APRILE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente
 i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee
 Guida per la valutazione di incidenza *ex* art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
 deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la
 - deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della 1. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli
 art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

 la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

DATO ATTO che:

- con domanda registrata al protocollo PG.2015.0838359 del 20 novembre 2015, Piccinini Gianluigi, c.f. PCCGLG52H30A163X, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società LOMA S.R.L., ha richiesto il rilascio di concessione con procedura semplificata per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (Cod. Sisteb PC15A0033) con nuova perforazione,
- che con nota del 18/11/2015 protocollo PG.2015.0838359 la signora Dotti Maria Teresa dichiara l'assenso alla perforazione del terreno di sua proprietà,
- che con comunicazione registrata al protocollo PG.2015.0859943 del 3/12/2015 il STB assentiva la nuova perforazione;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante 1 pozzo avente profondità di m. 30 dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Caorso, località Fossadello su terreno di proprietà della signora Dotti
 Maria Teresa nata a Piacenza il 16/12/1956 C.F. DTTMRTF6T56G535P richiedente, censito al fg. n. 25, mapp. n. 8; coordinate UTM-RER, x: 565296; y: 987974;
- portata massima di acqua derivabile pari a 1 l/s;;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 2.891 mc;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;

DATO ATTO che:

 date le caratteristiche e l'uso sopra descritti, la derivazione è assoggettata al procedimento di concessione con procedura semplificata di cui all'art. 36, R.R. n. 41/2001;

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti
 con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 162,45 ;

CONSIDERATO che:

la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;

- in base alla valutazione ex- ante condotta col "metodo ERA" di cui alla "Direttiva Derivazioni",
 il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, ricade
 nei casi di "Attrazione" definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole del Distretto idrografico del Fiume Po (PG 885616/2015 del 22/12/2015),
 secondo cui la derivazione può essere concessa senza prescrizioni;
- della rinuncia alla concessione PC12A0022 assentita con determinazione n.979 del 23/02/2018;

VISTA

– la richiesta del 01/12/2015 protocollo PG.2015.0854702 presentata dal sig. Gianluigi Piccinini di trasferire il versamento di euro 156,00 corrisposto a titolo di deposito cauzionale per la concessione PC12A022 (atto di rinuncia n.979 del 23/02/2018) in favore e a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

 la richiesta del 01/12/2015 protocollo PG.2015.0854702 presentata dal sig. Gianluigi Piccinini di trasferire la somma di euro 163,50 corrisposta per il pagamento del canone 2016, relativo alla concessione PC12A0022, non dovuto, a copertura del canone del 2018 della nuova concessione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 16 novembre 2015, la somma pari a euro 96,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 1 agosto 2013 la somma pari a euro 156,00, a titolo di deposito cauzionale per la concessione PC12A0022 di cui ha chiesto il trasferimento a garanzia della presente concessione;
- ha versato in data 23 febbraio 2018 la somma pari a euro 94,00 come integrazione del deposito cauzionale sino alla concorrenza di euro 250,00 a garanzia degli obblighi derivanti la concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa, svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2022, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire alla LOMA S.R.L., c.f. 03081400164, la concessione con procedura semplificata per il prelievo di acqua pubblica, come di seguito descritta:
- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 30 dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Caorso, località Fossadello, su terreno di proprietà della signora
 Dotti Maria Teresa nata a Piacenza il 16/12/1956 C.F. DTTMRTF6T56G535P, censito al fg. n. 25, mapp. n. 8; coordinate UTM-RER, x: 565296; y: 987974;
- portata massima di acqua derivabile pari a 1 l/s;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 2.981 mc

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2022**:
- di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari ad euro 162,45 che si considera già versato, in accoglimento della richiesta di cui alla nota PGDG.2018.2015.0854702;
- 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- 5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato
 dalla SAC Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
- 6. di dare inoltre atto che:
- l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060;
- l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale
 n. 04315;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615;
- 7. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o

quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
- 8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
- di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
- 11. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- 12. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
- 13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. *b*), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata alla società LOMA S.R.L., c.f. 03081400164, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda PG.2015.0838359 del 20 novembre 2015– cod. Sisteb PC15A0033)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 30 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kw 1,1.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune di Caorso (PC), località Fossadello, su terreno di proprietà della signora Dotti Maria Teresa nata a Piacenza il 16/12/1956 c.f. DTTMRTF6T56G535P, censito al fg. n. 25, mapp. n. 8; coordinate UTM-RER, x: 565296; y: 987974.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 2.981 mc.
- 2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati.
- 3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato tutti i giorni per un massimo di circa 1 ora al giorno con un consumo medio giornaliero di 6,6 mc.
- 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. Cartello identificativo - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa

un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

- 2. **Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
- 3. Stato delle opere Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
- 4. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
- 5. Sospensioni/limitazioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
- 6. **Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della

qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
- Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2022.
- 3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
- 4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

- 2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art.
 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei

casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
- 2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto MARTINO PICCININI

in qualità di legale rappresentante pro-tempore di LOMA S.R.L

C.FPCCMTN23H24D283E,

presa visione in data 26/03/2018 del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il legale rappresentante pro-tempore

Sig. Martino Piccinini

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.